

Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2013, n. 17-5957

Articolo 3 bis, comma 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2010.

(omissis)
delibera

- di approvare, alla luce della valutazione dei risultati di gestione complessivamente ottenuti dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2010, le percentuali di integrazione del trattamento economico di base dei Direttori generali, quali riportate nell'Allegato A) titolato "Articolo 1 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 e s. m. i. – Quota integrativa al trattamento economico per i Direttori generali delle ASR – anno 2010", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Nell'ambito delle predette percentuali, la quota integrativa riconosciuta è determinata dalle valutazioni tecniche operate sugli obiettivi assegnati con la D.G.R. n. 10-75 del 17 maggio 2010 quali sinteticamente riportate, anch'esse, nell'Allegato A);
- di disporre che, nella misura prevista per ciascuna Azienda, le direzioni aziendali provvedano all'esecuzione del presente provvedimento, corrispondendo la quota integrativa ai Direttori generali che abbiano ricoperto l'incarico nell'anno 2010 in misura proporzionale alla durata del medesimo;
- di non riconoscere, per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, la quota integrativa in oggetto ai Direttori generali delle AA.SS.LL. TO2 e TO4 a seguito delle dichiarazioni di decadenza disposte con le DD.G.R. nn. 33-569 e 32-568 del 06 settembre 2010.
- di stabilire infine, per le finalità di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che l'eventuale accesso agli atti del procedimento, esercitabile dagli interessati ai sensi degli artt. 22 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 28 della legge regionale n. 7/2005, sia limitato ai soli dati relativi agli istanti;

di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico delle ASR, che vi provvederanno con i finanziamenti della spesa corrente indistinta, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)